



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **131** DEL **- 3 SET. 2014**

OGGETTO: Stagione venatoria 2014/2015. Integrazione al calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 1074 del 24.06.2014, con riferimento al prelievo in preapertura della sola specie Tortora.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Vengono decretate integrazioni al Calendario venatorio regionale per la stagione 2014/2015 a seguito del decreto cautelare del Presidente del TAR del Veneto n. 449/2014 del 28.08.2014

IL PRESIDENTE

VISTA la legge n.157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la L. R. n. 50/93 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della Legge 157/92;

VISTA la deliberazione n. 1074 del 24.06.2014 con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l'esercizio venatorio nel Veneto per la stagione 2014/2015;

VISTO il ricorso al TAR veneto n. 1155/2014 proposto da Associazione Vittime della Caccia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della delibera di Giunta della Regione regionale n. 1074 del 24.06.2014 limitatamente agli art. 1 e 9 allegato B per quanto concerne il periodo ed il carniere relativo alla caccia in preapertura della specie Tortora;

VISTO il decreto cautelare del Presidente del TAR del Veneto con il quale è stata sospesa l'efficacia della deliberazione di cui sopra limitatamente agli art. 1 e 9 allegato B per quanto concerne il periodo ed il carniere relativo alla caccia in preapertura della specie Tortora;

CONSIDERATA l'indicazione proveniente dalla stessa ordinanza, secondo la quale la Regione può, “in sede di ottemperanza, rideterminarsi in conformità al parere ISPRA o anche diversamente, purché con congrua compiuta e documentata documentazione tecnica”;

RITENUTO pertanto di conformarsi a quanto statuito nel predetto decreto cautelare, di disporre la riduzione nel periodo di preapertura del carniere massimo giornaliero per cacciatore per la specie Tortora da 10 a 5 capi;

RITENUTO altresì di rideterminare nel periodo di preapertura la caccia della specie Tortora per complessive quattro giornate nei giorni 6,7,13 e 14 settembre 2014, in considerazione del fatto che: il relativo parere dell'ISPRA si fonda su dati contraddetti dalla più recente letteratura scientifica, secondo la quale la specie non è in diminuzione, ma manifesta una popolazione in fase di incremento; che l'autorizzazione al prelievo nel periodo di preapertura non è incidente sul successo riproduttivo della specie e, di conseguenza, non è causa di pregiudizio alle consistenze della popolazione stessa; che, come risulta dai dati storici degli ultimi anni in possesso delle Amministrazioni provinciali, il prelievo della Tortora è oltremodo limitato, sia come numero di cacciatori interessati sia come carnieri realizzati;

RITENUTO, pertanto, che la distribuzione della attività venatoria in periodo di preapertura su quattro giornate, anziché sulle tre indicate dall'ISPRA, e in considerazione della parallela riduzione del carniere giornaliero, non sia causa di alcun effetto pregiudizievole per la consistenza della specie;

CONSIDERATA l'urgenza che non consente di provvedere con deliberazione della Giunta regionale, per cui è necessario adottare il presente decreto da ratificare nella prima seduta utile di Giunta;

SU CONFORME PROPOSTA della Sezione Caccia e Pesca, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e, sentita l'Avvocatura regionale, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DECRETA

1. Di stabilire che, ad integrazione al Calendario venatorio regionale per la stagione 2014/2015 approvato con Delibera n. 1074 del 24.06.2014 e in considerazione del decreto cautelare del Presidente del TAR del Veneto n. 449/2014 del 28.08.2014 si dispone, per le motivazioni richiamate in premessa, la riduzione del carniere massimo giornaliero per cacciatore per la specie Tortora da 10 a 5 capi e la caccia in preapertura alla medesima specie per complessive quattro giornate nei giorni 6,7,13 e 14 settembre 2014;
2. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1.09.1972, n. 12 e dall'art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27;
3. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che, avverso i vizi del presente decreto, è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

F.to Dott. Luca Zaia

